

COMUNE DI SCICLI

regolamento per la gestione dei servizi sportivi

PREMESSA

“La salvaguardia dello Sport deve essere una preoccupazione per tutti” (dalla Carta Internazionale dell’Educazione Fisica e dello Sport dell’UNESCO).

L’Amministrazione Comunale di Scicli condivide tale dichiarazione riconoscendo, tra l’altro, la forza di penetrazione nei più diversi strati sociali della pratica sportiva, la sua capacità di aggregazione spontanea di interessi diffusi, sia sotto forma di volontariato che di attività imprenditoriale e occasione di lavoro per i giovani; tali connotati costituiscono elementi di crescita della civile convivenza e dello spirito di solidarietà e, come tali vengono salvaguardati e promossi in funzione di una migliore qualità della vita. Il Comune di Scicli ***“riconosce il valore educativo della pratica sportiva e del tempo libero. Promuove, anche in concorso con altre istituzioni, le iniziative necessarie a favorire lo sviluppo dello sport e della pratica sportiva in forma associativa del tempo libero”***(art.5 - , comma 8° -- dello STATUTO COMUNALE) nella parte in cui il Comune di Scicli fissa gli obiettivi fondamentali a base della propria azione politico amministrativa

FINALITA’

L’Amministrazione Comunale si propone di promuovere la diffusione dell’educazione sportiva ,ricreativa e culturale, di tutte le classi sociali e di tutte le età, garantendone l’accessibilità e soddisfacendo gli interessi generali dei cittadini.

Si propone inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-ricreative ed amatoriali, che l’Amministrazione Comunale intende tutelare, in conformità al dettato dello Statuto Comunale, e secondo quanto previsto dalla L.R. 16.05.78 n.8 per favorire e potenziare le attività sportive e ricreative, competenze tutte assegnate ai Comuni con L.R. n.1 del 20.01.79 che all’art. 11 prevede << la promozione di attività sportive e ricreative >>

Ai fini di cui sopra l’Amministrazione Comunale riconosce come portatori di interessi immediati il CONI, le Federazioni sportive, le Associazioni riconosciute, le Società ed Associazioni sportive; riconosce le funzioni delle Istituzioni scolastiche; il ruolo propulsivo del mondo associazionistico.

Il coordinamento dei soggetti predetti è condizione necessaria per ottimizzare le risorse esistenti ed individuare le esigenze emergenti tenendo conto del fatto che i servizi sportivi erogati dall’Amministrazione si sostanziano:

- nel coordinamento dell’attività di società , associazioni e federazioni sportive;
- nella determinazione delle modalità di utilizzo delle strutture destinate alla pratica sportiva e nello stabilire le relative tariffe d’uso;
- nell’individuare appropriate modalità di gestione degli impianti d’uso sportivo;

- nel monitoraggio delle necessità emergenti dall'evoluzione della domanda dei servizi sportivi.

Il presente regolamento intende fornire un quadro di riferimento ai soggetti succitati, individuando i momenti di consultazione e di verifica ; intende inoltre esplicitare e coordinare le funzioni specifiche del Servizio Sport e Tempo Libero con le altre strutture comunali che concorrono all'attuazione delle politiche dello sport.

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Art.1

GLI IMPIANTI D'USO SPORTIVO

Gli impianti sportivi comunali, in base all'analisi sulla presenza o meno di operatori economici potenzialmente interessati in un mercato concorrenziale, si distinguono in:

- a) impianti aventi rilevanza economica;*
- b) impianti senza rilevanza economica.*

Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica. Tali impianti saranno affidati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Tutti gli altri impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica. Tali impianti avranno differenti forme di affidamento secondo le normative di settore.

Del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale fanno parte le seguenti strutture che rivestono importanza prevalente per l'uso sportivo:

- 1.Strutture d'uso comune:** realizzate per consentire a tutti la pratica dell'attività fisica e ludico-ricreativa, quali gli spazi aperti con o senza recinzione.
- 2.Palestre scolastiche:** rese disponibili a termini della legge 517/77 e ss.mm.ii., la cui disciplina d'uso è stabilita dagli Organi di Autogoverno dell'Istituto gestore.
- 3.Impianti sportivi:** In base alle funzioni assolve, all'ampiezza dell'utenza servita, alla destinazione d'uso, questi sono suddivisi in:

Strutture per le attività di base e ricreative: destinate prevalentemente ad ospitare attività sportive e ludico /sportive promozionali o preparatorie alle discipline specifiche ed attività agonistiche minori;

Strutture per gli sport agonistici: destinati a soddisfare principalmente le attività agonistiche e la pratica delle discipline sportive secondo regole stabilite dalle istituzioni sportive.

La predetta suddivisione individua separate funzioni ed i rispettivi ambiti di competenza gestionale e forma il quadro di riferimento generale della classificazione.

ART.2

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi di interesse comunale sono classificati tenendo conto delle dimensioni delle caratteristiche strutturali, tipologiche e tecniche del bacino d'utenza, della presenza nel territorio di impianti analoghi, nonché dell'esistenza di particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione. Sotto tali aspetti la classificazione distingue:

1) IMPIANTI ALL'APERTO

Stadio e impianti similari;

2) IMPIANTI AL COPERTO

Palazzetti e complessi polisportivi dotate di copertura;

3) PICCOLI IMPIANTI

Campi ed aree di gioco, palestre ed altri impianti all'aperto o coperti ove non sia prevista **o sia facoltativa**, la presenza di pubblico;

Sotto l'aspetto dell'esistenza di convenzioni, la classificazione terrà conto delle modalità di gestione, allo scopo saranno distinti gli impianti condotti in:

1) GESTIONE DIRETTA

Quando sono condotti in economia da personale comunale;

2) CONDUZIONE CONVENZIONATA E D'USO ESCLUSIVO

Quando, di proprietà comunale, siano condotti da uno o più concessionari in base ad apposita convenzione anche sotto il profilo della programmazione delle attività.

Art. 3

MODIFICHE DELLA CLASSIFICAZIONE

La classificazione può essere modificata con determinazione dirigenziale, per l'inserimento di nuovi impianti.

La temporanea indisponibilità di uno o più impianti non comporta revisione e può essere dichiarata dal Settore competente con determinazione motivata. Sono fatti salvi provvedimenti dichiarati d'urgenza per motivi di incolumità, igiene e sicurezza delle Autorità competenti.

TITOLO II
TARIFFE

Art.4

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE TARIFFE

L'uso degli impianti sportivi in gestione diretta comporta la corresponsione di apposite tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base dei costi di gestione. Le tariffe degli impianti sportivi di interesse comunale dovranno essere aggiornate: di anno in anno con atto deliberativo della Giunta Comunale per compensazione di eventuali maggiori costi di gestione. Le tariffe modificate entrano in vigore con il calendario sportivo successivo alla loro adozione. Sono fatti salvi i provvedimenti di urgenza.

Ai fini della formazione del tariffario si adottano le seguenti distinzioni:

- **SPORT DI SQUADRA E SPORT INDIVIDUALI**

Distinguendo le tariffe sulla base della partecipazione delle formazioni (per gli sport di squadra) e/o sul numero degli atleti (per gli sport individuali), con luce diurna e luce artificiale;

- **INIZIATIVE SPORTIVE AGONISTICHE E ALLENAMENTI**

Ulteriore diversificazione dovrà essere prevista per la fruizione allo scopo della disputa di manifestazioni agonistiche che prevedano la presenza di pubblico e i semplici allenamenti, con luce diurna e luce artificiale .

- **MANIFESTAZIONI GENERICHE**

che a loro volta si suddividono in:

- **SPORTIVE** : le gare, i tornei, gli stage , le manifestazioni promozionali, le dimostrazioni, i saggi e le altre attività sportive anche a carattere spettacolare da chiunque promosse che comportano un utilizzo diverso da quello previsto per i campionati e le iniziative sportive.
- **DIVERSE**: le iniziative finalizzate al mantenimento e sviluppo di capacità motorie e psicomotorie, gli spettacoli musicali, teatrali, e le attività culturali in genere purché compatibili con la struttura. In quest'ultimo caso lo svolgimento degli stessi viene demandato al parere vincolante della Competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

Le tariffe per campionati e manifestazioni non potranno prevedere importi inferiori a quelli previsti per le iniziative sportive.

Il pagamento delle tariffe da parte dei fruitori sarà calcolato sulla base dell'effettivo utilizzo, cioè dall'orario di accesso alla struttura a quello di uscita.

E' fatta salva la possibilità di concessione gratuita, in caso di eventi di eccezionale importanza, previa adozione di specifico atto motivato della Giunta Comunale.

Art. 5

CORRESPONSIONE DELLE TARIFFE ED ABBONAMENTI

Le tariffe, cui sono soggetti i concessionari di fasce d'uso, devono essere corrisposte in unica soluzione sulla base del monte ore concesso, con versamento in via anticipata di almeno 15 gg. antecedenti la data di svolgimento l'attività programmata.

Copia del o dei versamenti dovrà essere prodotta al Servizio Sport unitamente all'istanza di utilizzo.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le ore non utilizzate, purché il mancato utilizzo, venga causato da fatto episodico non imputabile all'Associazione. Le eventuali somme pagate per ore non fruite potranno essere recuperate per ulteriori utilizzi a condizione che sia prodotta apposita istanza vistata dal personale in servizio presso gli impianti comunali.

I versamenti possono essere effettuati a mezzo di:

- **conto corrente postale n. 11092970** intestato al “**Comune di Scicli- Servizio Tesoreria** “ con la causale: “tariffa d'uso di impianto sportivo comunale”, specificando impianto, mese, giorno, orario inizio e fine.
- **bonifico bancario** a favore del Comune di Scicli;

N.B. - Per tutte le forme di pagamento è obbligatoria una esauriente descrizione della causale del versamento, ove siano specificati chiaramente disciplina, giorni e ore di attività richieste.

Art. 6

CAUZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE COMUNALE PER CAMPIONATI ED INIZIATIVE SPORTIVE

E' condizione inderogabile per l'uso di impianti sportivi gestiti direttamente, la contrazione di una apposita polizza assicurativa da parte delle Associazioni richiedenti, da stipularsi con una Compagnia di Assicurazione, iscritta all'albo nazionale (ANIA), a copertura di eventuali danni arrecati all'impianto.

I concessionari dovranno far pervenire, al Servizio Sport, la copia della Polizza sottoscritta e perfezionata, unitamente alla richiesta d'uso.

Per qualsiasi danno arrecato alle strutture ed alle attrezzature degli impianti durante l'attività concessa, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, è a carico del concessionario.

Trascorso tale termine l'intervento di ripristino sarà realizzato in maniera diretta da parte dell'Amministrazione Comunale che si rivarrà sull'Associazione per tramite la polizza assicurativa.

Art. 7

CAUZIONI PER MANIFESTAZIONI

La cauzione per la concessione di impianti sportivi per manifestazioni comportanti variazione dell'autorizzazione di pubblico spettacolo, di cui l'impianto è dotato, o rilevante impegno della struttura, è disciplinato come segue:

- il concessionario dovrà contrarre assicurazione presso una Compagnia di Assicurazione, iscritta all'albo nazionale (ANIA), contro i danni causati alle strutture e per R.C., per il massimale, stabilito nell'atto di concessione, che sarà determinato tenendo conto del valore dell'impianto. Il valore del massimale, qualora se ne verifichi la necessità, sarà fissato dal competente Ufficio Tecnico entro 15 giorni dalla richiesta del Servizio Sport;
- la polizza dovrà prevedere che gli utenti dell'impianto siano considerati terzi tra loro;
- Il concessionario dovrà inoltre rilasciare un atto scritto con il quale dichiara ed attesta, la propria consapevolezza che, nel caso in cui i danni fossero risarciti parzialmente o non lo fossero, per negligenza del concessionario, sarà a suo carico l'onere del risarcimento e la responsabilità per le persone delle quali deve rispondere a norma di legge. E' onere del concessionario l'ottenimento delle autorizzazioni, licenze ed ogni altro atto amministrativo atto a consentire l'uso dell'impianto a termine di legge.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 8

PRINCIPI GENERALI

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità comunale

L'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, delle strutture d'uso comune, rileva ai fini della politica sportiva perseguita dall'Amministrazione Comunale.

Una corretta programmazione delle concessioni è elemento di efficacia del servizio pubblico relativo.

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso per l'effettuazione di attività sportive e manifestazioni.

Ai fini della concessione, le attività considerate possono avere carattere:

- *continuativo*, quando estese senza interruzioni a periodi non inferiori al mese;
- *temporaneo*, negli altri casi.

Le concessioni, temporanee e/o continuative sono di competenza del Responsabile di P.O. del Servizio Sport.

Art.9

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER USO SPORTIVO CONTINUATIVO

Quanti intendono ottenere in concessione l'uso di uno o più impianti sportivi per campionati ed iniziative sportive sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 30 Giugno, domanda scritta al Servizio Sport. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- **per società sportive e/o associazioni iscritte all'Albo Comunale;**
 - dati anagrafici, recapito e funzione rappresentativa del richiedente;
 - motivi per cui si richiede l'uso del o degli impianti;
 - dati e orario di utilizzo preventivato;
 - partecipanti previsti;
 - periodo necessario per l'installazione e rimozione di eventuali strutture di supporto;
 - importo di eventuale biglietto di ingresso al pubblico, se previsto;
 - altre notizie utili sulla natura dell'iniziativa promossa;
 - in caso di attività disciplinata dalle norme che regolamentano l'attività di pubblico spettacolo, l'indicazione del Responsabile della Attività.
- **Per società e/o associazioni non iscritte all'Albo Comunale** la suddetta dichiarazione andrà integrata con la presentazione di :
 - copia dell'atto costitutivo
 - copia dello statuto sociale.

TITOLO IV

CRITERI DI CONCESSIONE

Art. 10

CRITERI PER L'ESAME DELLE DOMANDE PER USO CONTINUATIVO

I criteri adottati nell'assegnazione degli impianti sportivi, devono uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- garantire l'accesso e l'utilizzo delle strutture sportive in via prioritaria all'associazionismo giovanile e promozionale, le attività per disabili e terza età, nonché alle manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale.
- le attività federali avranno la precedenza sulle attività amatoriali e saranno considerate in ordine all'importanza della disciplina, alla serie ed alla estensione territoriale dei Campionati;

Per i campionati la scelta dei campi di gara e delle aree di gioco verrà determinata privilegiando un criterio di finalizzazione degli impianti tecnicamente più qualificati alle attività di più alto livello.

Per i campi soggetti a rapido degrado, in presenza d'uso intenso, deve prevalere un criterio che tenga conto anche della salvaguardia degli impianti e delle attrezzature in essi contenuti.

Simile accordo può essere stabilito per le palestre polivalenti più usate, anche se scolastiche, al fine di conciliare gli utilizzi per le attività ricreative e/o sociali, con l'utilizzo prioritario delle società di più alto livello agonistico.

Al fine di determinare la graduatoria dei richiedenti, vengono stabilite le priorità qui di seguito elencate. Nell'ordine saranno privilegiate:

- richieste prodotte da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi iscritti all'Albo Comunale, affiliati a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ed operanti nel territorio, aventi attività di campionato federale e/o lega professionistica;
- richieste prodotte da Associazioni, Società, Gruppi sportivi iscritti all'Albo Comunale, aventi attività di campionati organizzati da enti di promozione riconosciuti;
- richieste prodotte da Associazioni, Società, Gruppi sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ed operanti nel territorio comunale, con attività federale non identificata in regolari campionati e richieste prodotte da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi senza fine di lucro;
- richieste provenienti da Società, Gruppi Sportivi, Associazioni non aventi sede nel territorio comunale.

Fermo restando l'ordine di priorità più sopra stabilito, a parità di valutazione si terrà conto:

- dell'importanza sportiva dell'attività, campionato e manifestazione;
- del numero dei partecipanti previsti;
- dell'ordine di presentazione della richiesta.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste da convenzioni e dagli obblighi assunti verso terzi proprietari.

Art. 11

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Le richieste pervenute nei termini saranno suddivise in gruppi per impianto sportivo e per discipline. L'istruttoria delle domande validamente prodotte, è così determinata:

- A. domande per uso continuativo non inferiore all'intera stagione sportiva o anno sportivo;
- B. domande per uso continuativo per periodi diversi pari o superiori al mese e/o ricorrenti con utilizzi complessivi comunque superiori al mese.
- C. domande per uso giornaliero.

L'esame delle richieste avrà luogo a partire dal gruppo A. sino all'eventuale esaurimento della disponibilità. E' ammessa la presentazione scritta di rinuncia, variazione e/o riduzione della richiesta presentata nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 31 luglio. E' data comunque facoltà al servizio addetto all'esame delle domande, di chiedere riduzioni del periodo e/o orario proposto dai richiedenti, al fine di garantire il più largo utilizzo degli impianti. Entro il 31 agosto si darà luogo ad assegnazione provvisoria, che sarà ratificata entro il 30 settembre, salvo modifiche conseguenti alla programmazione degli impianti. L'assegnazione nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo potrà, insindacabilmente, essere diversa dalla richiesta prodotta.

Art. 12

ATTIVITA' TEMPORANEE

Le richieste per iniziative sportive temporanee verranno esaminate con le modalità di cui all'art. 10 sulla base di eventuali disponibilità residue e/o rinunce.

Le richieste per manifestazioni, aventi data di effettuazione predeterminata, non potranno essere prese in esame ove la domanda non sia prodotta con anticipo di almeno trenta (30) giorni rispetto alla data di effettuazione.

Nel termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verrà data comunicazione dell'accoglimento o meno della domanda.

TITOLO V ***ORGANI DI VIGILANZA***

art. 13 **PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI**

Il personale addetto agli impianti è tenuto a:

- assicurare la piena funzionalità degli impianti e delle strutture in essi contenute, soprattutto in riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e negli impianti sportivi L. 494/96, 626/96 e D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii.;
- ottemperare all'orario ed ai turni di lavoro determinati dal contratto di lavoro e dalle disposizioni ricevute;
- eseguire le istruzioni riguardanti la buona conservazione dei beni patrimoniali cui è addetto, curandone la piccola ed ordinaria manutenzione, vigilando sul corretto utilizzo di edifici, arredi, attrezzature, impianti tecnologici, ecc. ad assicurare agli adempimenti che risultano indispensabili per la migliore utilizzazione dello impianto e per l'ordinato svolgimento delle attività, curando la preparazione dei campi di gara, ivi compresi i manti erbosi, e delle rispettive attrezzature;
- provvedere, anche con l'uso di idonee attrezzature ed apparecchiature, al mantenimento della pulizia e della igiene nei locali adibiti ad aree di gioco, spogliatoi, servizi, locali direzionali ecc.;
- controllare il rispetto da parte dell'utente delle disposizioni d'uso, segnalando ogni rilievo al centro di responsabilità competente;
- segnalare, con rapporto scritto, eventuali danni subiti dall'impianto nel suo utilizzo, possibilmente indicandone il responsabile.

Il personale tecnico e/o amministrativo comunale può accedere agli impianti negli orari di utilizzo e/o di pulizia e di manutenzione, anche se dati in concessione, senza preavviso, previa presentazione del tesserino di riconoscimento. Il personale di custodia e/o il Concessionario hanno l'obbligo di accompagnare i suddetti sino al termine del sopralluogo, nonché di mettere a disposizione quanto necessario per l'espletamento delle funzioni di controllo.

Sono fatte salve disposizioni particolari per gli impianti disciplinati da convenzione di conduzione e di uso esclusivo. Il personale tecnico e/o amministrativo, di cui al comma precedente, può predisporre periodicamente, su propria iniziativa o su espressa richiesta dei superiori, memorie sul grado di efficienza degli impianti, sugli interventi migliorativi suggeriti dalla diretta conoscenza dello stato dei medesimi, tenendo eventualmente conto delle segnalazioni dei concessionari.

Art.14 **REGISTRI**

In ogni impianto sportivo comunale dovrà essere predisposto, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, un registro di controlli periodici per il funzionamento delle strutture e la sicurezza delle stesse, anche per quanto concerne la presenza di pubblico. E' fatto obbligo al personale assegnato agli impianti della tenuta del registro suddetto.

TITOLO VI

ONERI E PENALITA'

Art.15

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO D'USO

Sono a carico del concessionario:

- la vigilanza sul corretto andamento delle attività sportive;
- la consegna e riconsegna degli attrezzi sportivi;
- l'esposizione dei cartelli indicatori per atleti e pubblico agli ingressi ed alle biglietterie;
- la retribuzione dell'eventuale personale addetto alle casse o con funzione di sorveglianza;
- il controllo dei posti in tribuna e parterre delle diverse entrate, la sorveglianza dei servizi igienici e di quanto altro necessario per un corretto utilizzo dell'impianto;
- l'installazione di eventuali altoparlanti e di tutte quelle attrezzature e dotazioni che le attività possono richiedere;
- le pulizie per la messa in ripristino dell'impianto in caso di manifestazioni.

Nell'ambito dei poteri di controllo esercitati dall'Amministrazione, il personale del Servizio Sport può segnalare eventuali inadempienze del personale incaricato dal concessionario d'uso o dal conduttore. Nel caso di reiterate segnalazioni, il Servizio Sport può chiedere la sostituzione del personale incaricato e procedere alla revoca della concessione.

Art. 16

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO E D'USO ESCLUSIVO

Si applica la disciplina del Regolamento Comunale per la concessione della gestione degli impianti sportivi di cui al Titolo VIII del presente Regolamento.

TITOLO VII

NORME COMUNI

Art. 17

REGISTRO PRESENZE E DANNI

Ogni concessionario d'uso, per il periodo in cui utilizzerà l'impianto, dovrà sottoscrivere l'apposito registro previsto per l'attestazione dello stato di conservazione dell'impianto. In tale registro dovrà segnalare ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo.

In caso di danni, il concessionario successivo, dovrà prenderne visione e controfirmare quanto attestato precedentemente, salvo segnalare eventuali difformità. Sugli obblighi di tenuta del registro vigilerà il personale addetto.

Art. 18

DANNI A PERSONE O COSE DI TERZI

Il Comune rimane sollevato da qualsiasi responsabilità per danni, a persone o cose, che si verificano durante l'utilizzo degli impianti da parte di terzi.

Art. 19

FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti del presente Regolamento:

- Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- Decreto Legislativo n° 242/1999 – campo di intervento del CONI;
- Legge 91/1981 articolo 1 – attività sportiva;
- articolo 90 Legge 289/2002 comma 17 “disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”;
- Legge Regionale 16 maggio 1978, n. 8 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii.;
- Legge 517/1997 e Legge 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche;
- Decreto Legislativo 297/94 articolo 96;
- Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 – definizione impianto sportivo;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Statuto del CONI.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

TITOLO VIII

CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 21

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Titolo disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione di centri sportivi comunali ad associazioni sportive, società operanti nel settore e/o cooperative anche di tipo “B” o da Società e/o Imprenditori che svolgono attività commerciali correlate alla pratica dell’attività sportiva.

Art.22

FINALITA’ DELLA CONCESSIONE

Con le concessioni disciplinate dal presente Titolo il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a)concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative , consentite dai complessi sportivi;
- b)dare piena attuazione alla Legge Regionale n. 48/91(recepimento della Legge 142/90) nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale.
- c)realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative ed associazioni senza scopo di lucro (CONI- Federazioni Sportive), operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi, una gestione che può definirsi partecipata , come auspicato dallo Statuto Comunale;
- d)ottenere una conduzione economica degli impianti che miri a ridurre gli oneri a carico del Comune, come meglio esplicitato al successivo art. 23.

Art. 23

SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario della gestione di ogni impianto sportivo comunale sarà individuato a mezzo procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti indicati all’art. 21 del presente Titolo, aventi sede legale nel Comune di Scicli;
2. La scelta verrà operata secondo il principio della massima convenienza, ovvero aggiudicando la gestione delle strutture sportive a chi offra il canone annuo più vantaggioso per il Comune di Scicli;
3. Il Concessionario non deve avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Scicli.

Art. 24

CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

La gestione, come prescritto agli articoli seguenti, disciplina tutte le attività amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

La concessione viene disposta con l’obbiettivo di ottenere una gestione degli impianti che garantisca un abbattimento degli oneri a carico del Comune ed una maggiore fruibilità degli stessi. Eventuali specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell’offerta sportiva o di altra natura, non previste nel progetto iniziale, su proposta del gestore devono essere approvate dall’Amministrazione Comunale.

In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell’utenza alla organizzazione ed erogazione dei servizi, la attività di volontariato assicurata dal Concessionario dovrà costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione.

Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato, dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace di cui al precedente comma 2, deve procedere, a suo carico, nelle forme

che riterrà opportuno e previste dalla normativa in vigore, all'assunzione del personale occorrente sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Il costo del personale, compreso ogni eventuale onere riflesso previsto dalle vigenti norme, è a carico del Concessionario che risponde in caso dell'opera del personale, a qualsiasi titolo inquadrato, che del personale volontario.

Il concessionario deve comunicare all'A.C. l'organigramma delle cariche dirigenziali (o consiglio di amministrazione e/o amministratore unico) nonché il nominativo di un dirigente (o direttore) responsabile dell'impianto se diverso dal legale rappresentante, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'A.C., tramite i suoi servizi ispettivi.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo nulla-osta dell'A.C., salvo le cause di forza maggiore. In tal caso la sospensione deve essere tempestivamente comunicata.

Art. 25

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzione ordinaria e migliorativa che il Concessionario si impegna a realizzare non può superare i **10** (dieci) anni di cui il primo da considerarsi di prova. I successivi nove saranno confermati in maniera automatica, ma solo nel caso in cui durante l'anno di prova non vengano a determinarsi contenziosi tra il gestore e il Comune di Scicli. E' escluso ogni rinnovo tacito.

Oltre che per lo spirare del termine finale la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art.26

CONCESSIONE PER USO ESCLUSIVO CON OBBLIGO DI CONDUZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La richiesta di concessione con obbligo di conduzione o d'uso esclusivo potrà essere presentata al servizio Sport alla scadenza delle convenzioni in essere. L'istanza, redatta dal rappresentante legale gestore, andrà accompagnata dalla produzione di documentazione attestante la capacità economica e professionale del richiedente, del responsabile della sicurezza e ove necessario, degli operatori e "service" previsti. Dovrà, inoltre, essere accompagnata da relazione di previsione degli obiettivi economici preventivati, che saranno valutati dal Settore competente, il quale, con proprio provvedimento, stabilirà le modalità di prosecuzione della gestione che non potrà superare in ogni caso i 120 giorni continuativi.

Art. 27

RESPONSABILITA' DEL GESTORE – GARANZIE

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo un corretto utilizzo.

Il concessionario solleva, altresì, l'A.C. da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il concessionario presta idonea cauzione secondo la previsione del vigente Codice degli Appalti e ss.mm.ii.

Art.28

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura ed arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.

Per lo svolgimento delle attività il Concessionario ha l'obbligo di mantenere le condizioni di agibilità, di sicurezza ed atti similari prescritti dalle norme vigenti e sempre che ciò non comporti esecuzioni di lavori, modifiche, migliorie e adattamenti che restano a carico dell'A.C.

Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente al mantenimento delle destinazioni sportive d'uso in atto negli impianti sportivi che saranno esplicitate nel bando di gara.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della salute ed igiene pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o le altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficacia e di efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportiva e motoria aperta alla generalità dei cittadini ed adeguate al soddisfacimento di esigenze formative educative di tempo libero, di mantenimento e/o di recupero fisico-motorio, secondo le diverse fasce di età.

Art. 29

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato dalla convenzione, secondo un calendario ed orario di fruizione in relazione alle diverse fasce di età, che stabilirà i giorni e le ore in cui gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione per le discipline sportive promosse dalle Associazioni o Società, nonché dalle scuole, attività sociali e/o culturali, manifestazioni celebrative organizzate dall'A.C. anche in collaborazione con associazioni di volontariato.

2. Il calendario e gli orari devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile dal pubblico.

3. I luoghi del complesso sportivo, utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, parchi, aree gioco, aree per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

Art. 30
CONSUMI IMPOSTE E TASSE

1. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche di cui si assume ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Il concessionario è titolare di ogni imposta e tassa, comprese quella relativa allo smaltimento dei rifiuti e acqua.
3. Sono altresì a carico del Concessionario, tutte le spese relative al materiale di consumo sportivo e non.
4. La voltura delle utenze e delle imposte, nessuna esclusa, dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla avvenuta consegna dell'impianto, pena la decadenza automatica della concessione.
5. Il concessionario è tenuto a effettuare il versamento del canone dovuto, per l'importo determinato in sede di gara, entro ogni mese di gennaio a decorrere da quello successivo all'anno in cui viene consegnato l'impianto.

Art. 31
SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dall'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario. Dell'attività di custodia e degli oneri connessi, risponde il concessionario.

Art. 32
GESTIONE ECONOMICA

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi, in via preferenziale del volontariato molto presente nel mondo sportivo e delle cooperative.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed uscita, sul modello all'uopo predisposto e approvato dall'ufficio competente.

Art. 33
RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ai fini informativi, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al proseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli con proprio personale appositamente incaricato, anche senza preavviso alcuno.

Art. 34
ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

- il diritto esclusivo di pubblicità;
- l'esercizio di bar e ristoro, ricorrendone le condizioni;
- l'esercizio di vendita di articoli sportivi, ricorrendone le condizioni;

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 35
TARIFFE

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe dovute, per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario. Le tariffe da applicare dovranno essere comunicate all'atto della presentazione dell'offerta. Eventuali variazioni delle stesse dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, a seguito di dettagliata e motivata analisi.

Art.36
RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal Concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Sono fatte salve le modalità di prosecuzione di gestione previste dall'art. 26 del presente Titolo.

Art. 37
CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui al precedente art.33;
- accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- cessione della concessione

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

La Concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società/ditta. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima.

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- chiusura ingiustificata e non comunicata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni - anche non consecutivi - nel corso di un esercizio finanziario.

Art.38

PENALITA' – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Le penali di cui alle convenzioni stipulate, sulla base della consistenza dei singoli impianti, previa contestazione da parte dell'A.C., si applicano per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento:

- per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti € 50,00;
- per opere di manutenzione ordinaria non effettuate € 300,00;
- per non ammissione immotivata di soggetti alla utilizzazione del complesso sportivo € 100,00;
- in tutti in casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente, per via amministrativa, la cauzione, che nel termine suddetto deve essere reintegrata dal concessionario, pena decadenza della concessione.

Art. 39

TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi, sanciti dalla L.R. 10 del 1991 e dalla normativa vigente in materia, viene disposto che :

1. l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, a cui gli stessi soggetti possono rivolgersi anche direttamente;
2. l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per i reclami o i suggerimenti e/o la predisposizione di appositi questionari per la valutazione dei servizi offerti.

Art. 40
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Ragusa.

Art. 41
DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario così come a carico dello stesso sono tutti i tributi comunali non diversamente disciplinati dalla presente convenzione e dal Regolamento d'uso degli impianti sportivi.
Per quanto non previsto nel presente regolamento le parti dichiarano di rifarsi alle norme del Codice Civile in materia Contrattuale.